

Agenzia delle Entrate - Aggiornata la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

1 Dicembre 2009

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la **Guida relativa alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico** degli edifici esistenti, alla luce delle ultime modifiche apportate, contenute nell'art.29 del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2/2009), nell'art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99 e, da ultimo, nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009, che prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione in questione.

In particolare, si segnala che la Guida edita dall'Agenzia delle Entrate tiene conto delle novità introdotte, tra cui:

- l'introduzione di una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta (individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009);
- la ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (nel 2008 la ripartizione andava da un minimo di tre a un massimo di dieci rate annuali);
- la sostituzione, con effetto retroattivo, della tabella dei valori minimi di trasmittanza termica;
- l'esonero, anche per le caldaie a condensazione, a partire dal 15 agosto 2009, della presentazione dell'attestato di qualificazione energetica (l'esonero si applicava già per la sostituzione di finestre e degli infissi e per l'installazione di pannelli solari).

Tra le novità di cui tener conto per fruire dell'agevolazione legata alla riqualificazione energetica degli edifici, non citate nella Guida dell'Agenzia, spicca quella dei nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, che è necessario rispettare dal 1° gennaio 2010.

In particolare, per ottenere la detrazione del 55%:

- per gli interventi di riqualificazione energetica "globale" (art.1, comma 344, della Legge 296/2006), occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008;
- per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi (art.1, comma 345, della Legge 296/2006), i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo Decreto 11 marzo 2008.

Per un riepilogo degli interventi agevolati, della misura massima della detrazione riconosciuta in funzione dei lavori eseguiti e dei chiarimenti ministeriali forniti in materia, si rinvia al documento [Guida alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici 2009-2010 del 6 luglio 2009](#), in corso di aggiornamento.

1101-Guida agevolazioni fiscali risparmio energetico.pdf [Apri](#)